



Campionato a Squadre di Serie D3/2015-2016

Decisione n. 1/2016

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

In data 07.02.2016, presso Lavis (TN), si svolgevano gli incontri validi per la quarta, la quinta e la sesta giornata del Campionato a squadre maschile, svoltosi a concentramenti, della Serie D3, Girone A, stagione 2015/2016.

In tale occasione, la squadra Cassa Rurale V.D.C. Lavis (in seguito anche solo *il Lavis*) vinceva i tre incontri come da risultati che seguono:

- Cassa Rurale V.D.C. Lavis / U.S.D. San Giuseppe con punteggio di 3 a 2;
- Cassa Rurale V.D.C. Lavis / A.S.D.U.S. Castelnuovo con punteggio di 4 a 1;
- Cassa Rurale V.D.C. Lavis / C.T.T. Cles - Coop. Il Sole con punteggio di 3 a 2.

Dall'analisi dei referti di gara, è risultato che, durante i suddetti incontri, il Lavis ha schierato nella propria formazione il sig. Andreolli Stefano, senza che questi fosse stato tesserato, in qualità di atleta, almeno entro le ore ventiquattro del 06.02.2016, così come prescritto dall'art. 1.6.2 del Regolamento attività a squadre - Parte Specifica - Stagione 2015/2016, ai sensi del quale: *"Per avere titolo a partecipare (gli atleti) devono essere tesserati entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scendono in campo"*.

Contestualmente ai referti di gara, in data 09.02.2016, sono pervenute a questo giudice le osservazioni del Lavis, datate 08.02.2016, per mezzo delle quali la squadra ha ammesso di essere incorsa in errore nel momento in cui ha ritenuto che il sig. Andreolli, già tesserato come membro del consiglio direttivo, fosse stato tesserato anche come atleta, così come in effetti risultava dall'elenco tesserati del Lavis, scaricato dal sito istituzionale della FITET di Roma e prodotto dalla squadra contestualmente alle proprie osservazioni.

Pertanto, deduce il Lavis che, nella convinzione che il sig. Andreolli fosse tesserato come atleta, quest'ultimo sia stato schierato in *"totale buona fede"* e che di tale *"errore"* ne aveva potuto avere contezza solo a chiusura degli incontri, quando, nell'inserire il nominativo dell'atleta nei referti a terminale, la procedura non ne perfezionava l'inserimento in quanto, per l'appunto, il sig. Andreolli non risultava tesserato.

CONSIDERATO CHE

In termini giuridici, il Lavis fonda le proprie argomentazioni difensive deducendo, da una parte, di essere incorsa in errore sul fatto, da intendersi come falsa rappresentazione della realtà, nel momento in cui ha ritenuto che il sig. Andreolli fosse tesserato come atleta, dall'altra parte deduce l'incolpevolezza di tale errore nel momento in cui, dall'elenco tesserati presente sul sito istituzionale della FITET, il sig. Andreolli risultava presente sia nella tabella relativa ai dirigenti di squadra sia nell'elenco *"Atleti tesserati"*.

Dall'incolpevolezza sottesa all'errore, deduce sempre il Lavis, sarebbe quindi derivata la totale buona fede, valida ad escludere la responsabilità della squadra, nell'aver schierato nella propria formazione il sig. Andreolli.

Il motivo è fondato.

Segnatamente, in tema di sanzioni amministrative, fattispecie analoga alle sanzioni previste nell'ambito della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 689/1981: "Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

Interpretando la norma, la giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che la buona fede dell'autore può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un siffatto errore, oltre alla convinzione, da parte del trasgressore, che sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge (cfr: Cass. civ. n. 19759/2015; Cass. civ. n.13610/2007; Cass. civ. n. 14107/2003).

Nel caso di specie, si ritiene sussistente l'incolpevolezza dell'errore sul fatto compiuto dal Lavis nel momento in cui dal sito istituzionale della FITET, quindi da un elemento positivo estraneo alla sfera di controllo della squadra, cui legittimamente quest'ultima ha comunque fatto affidamento, si evince che effettivamente il sig. Andreolli, almeno sino alla data del 07.02.2016, risultava tesserato presso la squadra tanto come dirigente quanto come atleta, essendo questi presente sia nell'elenco "Consiglio direttivo e dirigenti tesserati" sia nell'elenco "Atleti tesserati".


P. Q. M.

Il G.S., definitivamente pronunciando, esclusa la responsabilità del Lavis per l'errore sul fatto in cui è incorsa, conferma la validità degli incontri di cui in premessa e dispone l'omologazione dei risultati conseguiti sul campo da parte della Cassa Rurale V.D.C. Lavis.

Trento, li 10.02.2016

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico 00135 - Roma
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settoreagonistico@fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico